

G.W.F. Hegel

Sulla contraffazione e il plagio

1.

[Dalle *Grundlinien der Philosophie des Rechts*, § 69]

L'elemento fondante del diritto dello scrittore e dell'inventore non può essere riscontrato nella circostanza che egli, scrittore o inventore, nella cessione del singolo esemplare <della propria opera>, ponga quale arbitraria *condizione* che l'attendibilità – di cui ciascuno entra immediatamente in possesso insieme all'esemplare stesso – di fabbricare allo stesso modo tali prodotti e di addurli in quanto indole-opera, non entri nel possesso dell'altro, bensì resti in suo esclusivo potere. Il primo interrogativo è se una tale partizione del possesso dell'indole-opera dall'attendibilità, donata con essa, di addurla in modo uguale – cosicché risieda unicamente nella libera disposizione del “primo genitore” dell'opera il fatto di riservare a sé tale attendibilità, o di cederla in quanto valore, o viceversa di non assegnarle alcun valore e, semplicemente, lasciarla in balia di ciascuno in quanto congenere alla singola indole-opera –, sia ammissibile nel concetto e non tolga la piena, libera proprietà <dell'esemplare>. Tale attendibilità ha infatti la peculiarità di essere, presso l'indole-opera, il tratto in virtù del quale quest'ultima non è soltanto un patrimonio, un bene o un possesso, bensì *indolica attendibilità di generazione*, e quest'ultima risiede proprio nel peculiare *modus* dell'uso dell'opera in quanto indole esterna <cioè avulsa, recisa dal suo generarsi> – un uso che è scisso <e perciò> separabile dal <*modus d'*>uso al quale l'opera è immediatamente destinata (uso che non è, come qualcuno ha detto, del genere della *accessio naturalis* come la *foetura*). Poiché dunque tale scissura cade nella sfera di ciò che, secondo sua natura, è divisibile in parti, ossia nella sfera dell'uso *esterno*, ebbene, per questa ragione il fatto di riservare una parte dell'uso nel mentre se ne rende disponibile un'altra non è la riserva di un dominio senza *utile*. – Il principale, seppure meramente negativo, promovimento dei saperi scientifici e

dei saperi artistici consiste nell'assicurare coloro che operano in essi contro l'*indebita appropriazione*, e nel garantire il rispetto di ciò che appartiene loro, proprio come il primissimo e più rilevante promovimento del commercio e dell'industria consistette nel rendere tali attività sicure rispetto al brigantaggio sulle strade maestre. – Inoltre, siccome il lavoro di genio ha l'intima destinazione di essere inteso da altri uomini, e di essere scorto da altri nell'adduzione presentativa, nella memoria, nel pensiero, eccetera, e siccome l'esternazione di questi ultimi, mediante la quale essi rendono a loro volta un'*indole rescindibile* ciò che hanno *appreso* (giacché apprendere non significa soltanto imparare a ripetere sagome di significato impresse nella memoria – i pensieri di altri possono essere colti e scorti solo mediante il pensiero, e tale pensare <in proprio> assecondando il pensiero <dell'altro> è anche <e innanzitutto> un apprendere), ha sempre facilmente una certa peculiare *sagoma* propria, ecco che essi possono considerare l'indolica attendibilità di generazione' che si genera e cresce da, e grazie a quel lavoro di genio, come una loro "proprietà", e, sulla base di ciò, reclamare per sé un diritto su tale produzione. La disseminazione dei saperi scientifici in quanto tale e, secondo la sua intima destinazione e dovere, l'ufficio dell'insegnamento in modo specifico, e in modo ancora più determinato l'insegnamento dei saperi scientifici positivi, della dottrina di una Chiesa, della giurisprudenza, eccetera, consiste nella *ripetizione* di pensieri consolidati e già, in quanto tali, recisi, cioè avulsi dal loro generarsi e assunti come dati esterni, e quindi anche depositati, sedimentati in scritti che hanno per fine proprio la disseminazione e la diffusione dei saperi. Ora, sino a che punto la *sagoma* che risulta dalla ripetente estrinsecazione sia una vera e propria ri-forma dell'esistente ricchezza del sapere scientifico, e in particolare dei pensieri di colui che ancora conserva un'esteriore proprietà sui propri lavori di genio, una ri-forma capace di generare una <nuova> specifica proprietà di genio in capo all'individuo riproducente, e con ciò dia oppure non dia, e in che misura non dia, ad esso il diritto di rendere tali pensieri anche una sua proprietà esteriore – in che misura tale ripetizione in un'opera letteraria divenga un *plagio*, non si lascia comprovare attraverso un'esatta determinazione, e perciò non può essere fermamente stabilito né secondo la legge né secondo giustizia. Il plagio dovrebbe

pertanto essere una questione di *onore*, e venir raffrenato da questo. Le leggi contro la *contraffazione* assolvono perciò il loro scopo, di sancire la proprietà dello scrittore e dell'editore, in una ben determinata, ma al contempo limitata sfera <*scil.* nella sfera della contingenza>. La facilità con cui si può intenzionalmente modificare qualcosa nella sagoma, o con cui si può escogitare una variazioncella ad un possente sapere, ad una comprensiva teoria, che è opera di un altro, o anche solo l'inattendibilità del limitarsi agli esatti vocaboli dell'autore nell'esposizione di ciò che si è appreso, conducono di per sé, anche a prescindere dai fini per i quali tale ripetizione si rende necessaria, a un'infinita molteplicità di variazioni che imprimono all'estranea proprietà l'impronta più o meno superficiale del *proprio*, allo stesso modo in cui le centinaia e centinaia di compendi, riassunti, raccolte, eccetera, o i manuali di aritmetica, di geometria, i saggi edificanti mostrano come ogni trovata di una rivista critica, di un almanacco delle Muse, di un'enciclopedia a fascicoli, eccetera, possa essere ripetuta all'istante sotto lo stesso o sotto un mutato titolo, ed ogni volta sfoggiata come qualcosa di autenticamente proprio [...]. – Per quanto riguarda l'*efficacia dell'onore* contro il plagio, salta agli occhi il fatto che l'espressione “plagio” o persino “furto letterario” non sia nemmeno più udita – e la ragione di ciò può essere o che l'onore ha avuto il suo effetto di sopprimere il plagio, o che quest'ultimo ha smesso di essere contro l'onore, e così il sentimento che lo circondava è dileguato, o che una trovaticcia e un ritocco della sagoma esterna stima se stessa così profondamente come originalità e come ‘lavoro pensante d'indole propria’, da non lasciar neppure sorgere dentro di sé il pensiero del plagio.

2.

[Dalla *Philosophie des Rechts. Vorlesung von 1821/22*, § 68, 69]

Le opere dell'arte sono un genere particolare di lavoro. L'opera letteraria ha la peculiarità di essere immediatamente riproducibile da ciascuno. L'esternazione del pensiero è un segno così astrattamente esteriore <così avulso, reciso dal suo generarsi>, che può <addirittura> essere tradotto in un segno meccanico, il quale può essere quindi

meccanicamente riprodotto a sua volta. Nelle opere dell'arte non si riscontra questo tratto <di traducibilità in segni meccanici immediatamente riproducibili>. Ora, <nelle opere letterarie> interviene un conflitto. Il primo uso consiste nel riprodurre <l'opera> in molteplici esemplari. Poiché questo è un *modus* dell'uso <a immediata disposizione>, ciascuno può intraprenderlo. Colui che possiede l'intero uso dell'opera, possiede l'indole opera in quanto tale. Ecco però stagliarsi due modi d'uso l'uno di contro all'altro. Colui che cede l'opera può riservare a sé *un* modo d'uso. I due contrastanti modi d'uso possono essere intesi anche come due modi di fruizione <dell'opera>, ed è solo l'*avulso* uso dell'opera a disporre dell'opera in quanto valore, e tale avulso uso è interamente diverso dall'*integro* uso della stessa.

Traduzione di Maurizio Borghi